

CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
“C.S.E.A.”

Sede legale: Via Macallé n. 9 – Sede operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)

C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale n. 94010350042 – P. I.V.A. 02787760046

Tel. 0175 217520 - Fax 0175 477553 e-mail: info@consorziosea.it p.e.c.: consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

Contratto

n. XX/2019 del

**SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PER IL
CONFERIMENTO NELLA DISCARICA CONSORTILE - PERIODO DI ANNI 10**

CUP _____ - **CIG** _____

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

1) _____, nato _____ - CF: _____, nella sua qualità di _____ del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (“CSEA”), P.I. e C.F.: _____, con sede legale in _____, Via _____, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio stesso, in nome e per conto della quale dichiara di agire, di seguito, per brevità, denominato CSEA;

E

2) _____, nato _____ - CF: _____, nella sua qualità di _____ della _____, P.I. e C.F.: _____, con sede legale in _____, Via _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa, in nome e per conto della quale dichiara di agire, di seguito, per brevità, denominato l'Appaltatore;

PREMESSO CHE

- in data _____ il Consiglio di Amministrazione di _____ con propria deliberazione ha dichiarato l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di: stoccaggio, trattamento, selezione, raffinazione, demineralizzazione, deferrizzazione, valorizzazione dei rifiuti indifferenziati per consentire il loro conferimento nella discarica consortile, oltre alla produzione di CSS per recupero energetico e di tutte le operazioni ed i servizi a questa collegati nei confronti di _____, il quale ha ottenuto il miglior punteggio totale pari a _____ a fronte di un ribasso sull'importo a base di gara pari al _____ %;

- a garanzia dei patti contrattuali, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva per un importo di _____ a mezzo garanzia fideiussoria _____ n. _____ emessa in data _____ da _____;

- CSEA ha individuato quale Direttore Esecuzione Contratto _____ e quale Responsabile del Procedimento di esecuzione _____

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO (SERVIZIO BASE E OPZIONI)

1.1 Con il presente contratto, CSEA affida all'Appaltatore, come sopra identificato, che accetta, il servizio di: stoccaggio, trattamento, selezione, raffinazione, demineralizzazione, deferrizzazione, valorizzazione dei rifiuti indifferenziati per consentire il loro conferimento nella discarica consortile, oltre alla produzione di CSS per recupero energetico e di tutte le operazioni ed i servizi a questa collegati nei confronti di _____.

1.2 Il quantitativo dei rifiuti oggetto di conferimento è stimabile in:

- 21.800 tonnellate annue, desumibili dalla produzione dell'ultimo anno a seguito dell'avvio della raccolta porta a porta nella maggioranza dei Comuni costituenti il Consorzio e dei porta a porta che sono in programma per i prossimi anni, costituite indicativamente da circa 19.200 tonnellate di rifiuto indifferenziato codice CER 20 03 01 proveniente dalla raccolta porta a porta o a cassonetti, 1.800 tonnellate di rifiuto ingombranti non recuperabile codice CER 20 03 07 proveniente dalle isole ecologiche, 800 tonnellate di rifiuto proveniente dalla lavorazione della plastica consortile codice CER 19 12 12;

- 7.900 tonnellate annue, desumibili da convenzioni in essere con altri Consorzi provinciali o regionali ovvero privati, costituite indicativamente da rifiuti con codici CER 19 12 12 e 20 03 07.

1.3 Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 (in breve, Codice), il Consorzio si riserva la facoltà di poter incrementare i quantitativi di rifiuti conferiti indicati al punto precedente, senza una nuova procedura di affidamento, a seguito della stipulazione di convenzioni o accordi, sia con gli altri consorzi provinciali o regionali, sia con aziende del territorio appositamente autorizzate dal Consorzio fino ad un massimo di ulteriori 8.000 tonnellate annue.

Art. 2 – DURATA

2.1 L'appalto ha durata pari ad anni 10 (dieci), con decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto (prevista indicativamente il 1° gennaio 2020) o comunque dalla consegna del servizio all'Appaltatore, previa sottoscrizione del verbale di relativo avvio.

2.2 Il servizio potrà essere attivato per ragioni di urgenza a far data dal giorno successivo l'aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art. 32 commi 7, 8 e 13 del Codice, in pendenza della stipulazione del contratto.

2.3 Al termine dell'appalto, qualora la procedura per addvenire alla stipulazione del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, l'Appaltatore si obbliga fin d'ora, così come previsto all'art. 106, comma 11, del Codice, su richiesta scritta di CSEA e conformemente alla deliberazione del competente organo consortile, all'eventuale proroga tecnica del contratto, per un periodo di tempo indicativamente non superiore a sei mesi e comunque necessario a garantire la continuità del servizio, finalizzata esclusivamente alla conclusione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto.

2.4 In tal caso, l'Appaltatore dovrà proseguire nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto eseguendo le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima e di tutte le attività oggetto di appalto.

2.5 Qualora, ai sensi del D.lgs. 152/2006 o della l.r. 1/2018 o comunque di altra norma imperativa (nazionale o regionale) sopravvenuta, la competenza in materia di gestione dei rifiuti dovesse essere trasferita dal Consorzio ad altro soggetto giuridico con ogni conseguente effetto sul contratto in essere al momento dell'entrata in vigore della normativa stessa, l'Appaltatore presta fin d'ora il proprio consenso alla cessione del contratto da parte di CSEA al nuovo soggetto titolare del servizio.

Art. 3 OBBLIGHI SPECIFICI

3.1 L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio affidatogli, rispettando tutti gli obblighi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto (in breve, CSA) e in tutti gli allegati contrattuali e comunque tutti quelli necessari a garantire l'adeguatezza e la piena conformità alla legge del servizio, assumendosi tutti i relativi oneri e le conseguenti responsabilità.

3.2 In particolare, l'Appaltatore garantisce il possesso di tutte le autorizzazioni previste per la regolare esecuzione delle attività svolte.

(ipotesi 1)

L'Appaltatore ha dimostrato con idonea documentazione consegnata prima della stipulazione del presente contratto e allegata ad esso *sub* ____, in via alternativa:

- la proprietà,
- la comproprietà,
- o comunque l'effettiva disponibilità giuridica e di fatto,

di un impianto atto, in alternativa, al:

- recupero,
- trattamento,
- stoccaggio,
- messa in riserva,

del rifiuto indifferenziato (CER 20.03.01), di rifiuto ingombrante non recuperabile codice CER 20 03 07 proveniente dalle isole ecologiche di rifiuti (compresi materiali misti), di prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (CER 19.12.12) oggetto del CSA.

L'impianto ha sede in _____. Le parti attestano che l'impianto è situato entro la distanza stradale di 50 km, di sola andata, dalla sede legale di CSEA.

Le parti attestano altresì che l'impianto risponde sia alle caratteristiche tecniche minime indicate nel CSA sia a quelle offerte in sede di gara dall'Appaltatore.

(ipotesi 2)

L'Appaltatore ha dimostrato con idonea documentazione consegnata prima della stipulazione del presente contratto e allegata ad esso *sub* ____, in via alternativa:

- la proprietà,
- la comproprietà,
- o comunque l'effettiva disponibilità giuridica e di fatto,

di un impianto atto, in alternativa, al:

- recupero,
- trattamento,
- stoccaggio,
- messa in riserva,

del rifiuto indifferenziato (CER 20.03.01), di rifiuto ingombrante non recuperabile codice CER 20 03 07 proveniente dalle isole ecologiche di rifiuti (compresi materiali misti), di prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (CER 19.12.12) oggetto del CSA.

L'impianto ha sede in _____. Le parti attestano che l'impianto è situato oltre la distanza stradale di 50 km, di sola andata, dalla sede legale di CSEA.

Le parti attestano altresì che l'impianto risponde sia alle caratteristiche tecniche minime indicate nel CSA sia a quelle offerte in sede di gara dall'Appaltatore.

L'Appaltatore ha inoltre dimostrato con idonea documentazione consegnata prima della stipulazione del presente contratto e allegata ad esso *sub* ____, in via alternativa:

- la proprietà,
- la comproprietà,
- o comunque l'effettiva disponibilità giuridica e di fatto,

di un sito idoneo per il conferimento deputato allo stoccaggio provvisorio.

Il sito ha sede in _____. Le parti attestano che il medesimo è situato entro la distanza stradale di 50 km, di sola andata, dalla sede legale di CSEA.

Le parti attestano altresì che il sito risponde sia alle caratteristiche tecniche minime indicate nel CSA sia a quelle offerte in sede di gara dall'Appaltatore.

Le distanze di cui sopra sono state calcolate rispetto alla sede legale del Consorzio, in Saluzzo (12037 CN), Via Macallé n. 9, utilizzando l'applicativo Google Maps.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo per motivi di forza maggiore. In particolare, qualora, in corso di esecuzione dell'appalto, sopravvenga l'indisponibilità improvvisa e temporanea dell'impianto di cui sopra per causa di forza maggiore o comunque per causa imprevista ed imprevedibile non imputabile all'Appaltatore, esso dovrà comunicare al Consorzio, entro il termine di 2 (due) ore dal verificarsi della predetta indisponibilità, l'impianto alternativo, debitamente autorizzato dall'Autorità competente.

Fermo quanto sopra, nel caso in cui l'indisponibilità dell'impianto indicato originariamente - riconducibile a causa di forza maggiore o comunque a causa imprevista ed imprevedibile non imputabile all'Appaltatore - divenga definitiva, esso dovrà garantirne la sostituzione senza soluzioni di continuità, entro 90 giorni dal momento in cui tale circostanza sia divenuta definitiva, con altro impianto dotato delle medesime caratteristiche, di cui dovrà acquisire la disponibilità giuridica e di fatto. Qualora tale impianto dovesse essere localizzato oltre alla distanza indicata all'art. 1, l'Appaltatore dovrà anche acquisire la disponibilità giuridica e di fatto di un sito per il conferimento da parte del Consorzio idoneo allo stoccaggio provvisorio, che sia posto ad una distanza stradale non superiore a quella indicata all'art. 1.

Analoghi adempimenti dovranno essere garantiti dall'Appaltatore anche nel caso in cui si verificasse l'indisponibilità temporanea o definitiva, per causa di forza maggiore o comunque per causa imprevista ed imprevedibile non imputabile al medesimo, dell'eventuale sito per il conferimento da parte del Consorzio idoneo allo stoccaggio provvisorio.

Art. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

4.1 L'affidamento delle attività previste dal CSA è conferito a misura: il compenso per tali servizi

è dato dal prodotto tra costo di conferimento - pari al prezzo a base di gara al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore - e tonnellate di materiale in ingresso all'impianto per quanto concerne il rifiuto.

4.2 I prezzi delle singole voci, così come risultante dall'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara:

- ____ €/t per il materiale conferito sino al raggiungimento di 21.800 tonnellate;
- ____ €/t per il materiale conferito oltre 21.800 tonnellate;
- _____ €/t per la produzione, il trasporto ed il conferimento del CSS prodotto dalla lavorazione nell'impianto e conferito a sua volta presso cementificio/termovalorizzatore. Nell'importo è compreso il costo di quest'ultimo e tale importo viene applicato solamente ai quantitativi di CSS conferiti presso l'impianto di combustione.

4.3 Sono compresi nel prezzo a base di gara 0,50 €/t per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

4.4 Il corrispettivo dell'appalto per i dieci anni di durata dell'affidamento, tenuto conto che la percentuale di CSS risulta variabile in dipendenza di quello che è il sistema di valorizzazione che l'impianto di destino è in grado di produrre, può essere stimato in:

con riguardo al servizio base:

- € _____ x t. 21.800 = € _____ annui, per un totale presuntivo per i 10 anni di € _____, di cui € 109.000,00 (€ 0,5 x 21.800 x 10 anni = € 109.000,00) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- € _____ x t. 7.900 = € _____ - annui per un totale presuntivo per i 10 anni di € _____, di cui € 39.500,00 (€ 0,5 x 7.900 x 10anni = € 39.500,00) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- €. _____ x t. 8.400 (presunti) = € _____ annui per un totale per i 10 anni di € _____ di cui € 42.000,00 (€ 0,5 x 8.40 x 10 anni = € 42.000,00) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

con riguardo ai servizi opzionali:

- € _____ x t. 8.000 = € _____ annui per un totale per i 10 anni di € _____ - di cui € 40.000,00 (€ 0,5 x 8.000 x 10 anni = € 40.000,00) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

4.5 Il contratto è stipulato interamente a misura.

4.6 L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'Appaltatore, rimane fisso e invariabile.

4.7 La revisione prezzi è prevista all'art. ____ del CSA.

Art. 5 - DURATA

5.1 L'appalto ha durata pari ad anni 10 (dieci), con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto (prevista indicativamente il 1° gennaio 2020) o comunque dalla consegna del servizio all'Appaltatore, previa sottoscrizione del verbale di relativo avvio.

5.2 Il servizio potrà essere attivato per ragioni di urgenza a far data dal giorno successivo l'aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art. 32, commi 7, 8 e 13, del Codice, in pendenza della stipulazione del contratto.

5.3 Al termine dell'appalto, qualora la procedura per addvenire alla stipulazione del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, l'Appaltatore si obbliga fin d'ora, così come previsto all'art. 106, comma 11, del Codice, su richiesta scritta di CSEA e conformemente alla deliberazione del competente organo consortile, all'eventuale proroga tecnica del contratto, per un periodo di tempo indicativamente non superiore a sei mesi e comunque necessario a garantire la continuità del servizio, finalizzata esclusivamente alla conclusione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto.

5.4 In tal caso, l'Appaltatore dovrà proseguire nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto eseguendo le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima e di tutte le attività oggetto di appalto.

5.5 Qualora, ai sensi del D.lgs. 152/2006 o della l.r. 1/2018 o comunque di altra norma imperativa (nazionale o regionale) sopravvenuta, la competenza in materia di gestione dei rifiuti dovesse essere trasferita dal Consorzio ad altro soggetto giuridico con ogni conseguente effetto sul contratto in essere al momento dell'entrata in vigore della normativa stessa, l'Appaltatore presta fin d'ora il proprio consenso alla cessione del contratto da parte di CSEA al nuovo soggetto titolare del servizio.

Art. 6 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

6.1 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

6.1.1 Il corrispettivo sarà a misura sulla base dei ribassi offerti in sede di gara sui prezzi a tonnellata indicati al precedente art. __, sugli effettivi quantitativi conferiti e sugli effettivi quantitativi di CSS prodotti e conferiti al termovalorizzatore/cementificio.

6.1.2 La fatturazione dei servizi oggetto dell'appalto, sia con riguardo al corrispettivo che ai servizi opzionali attivati nel corso dei dieci anni di contratto, IVA compresa, dovrà avvenire con cadenza mensile.

6.1.3 Il corrispettivo sarà corrisposto in rate mensili posticipate risultanti dall'aggiudicazione per i servizi effettivamente prestati durante il mese precedente, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data della ricezione della fattura, previa verifica:

- di correttezza/correntezza contributiva come risultante dal DURC,
- di conformità agli obblighi contrattuali in corso di esecuzione accertata dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 111 del Codice,
- di assenza di inadempienze rispetto a provvedimenti emessi dall'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 2 comma 9, del d.l. 262/2006, convertito nella Legge 286/2006 (D.M. 18.01.2008, n. 40), fermo restando le ritenute di cui all'art. 30, comma 5 bis, del Codice da applicare sia al corrispettivo che ai servizi aggiuntivi attivati nel corso dei dieci anni di contratto, che potranno essere svincolate solamente in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Consorzio del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice, previo rilascio del DURC.

6.1.4 In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese, i pagamenti avverranno esclusivamente in favore delle singole imprese che hanno emesso le fatture a CSEA; fatture che dovranno essere vistate ed esibite dalla persona abilitata a tale compito dall'impresa Capogruppo con procura notarile. E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa Capogruppo.

6.1.5 Salvi i casi in cui CSEA effettui il pagamento diretto al subappaltatore indicati all'art. __ del CSA, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere a CSEA medesimo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata con l'indicazione delle ritenute

di garanzia applicate.

6.1.6 Al riguardo si richiama l'art. ____ del CSA.

6.2 ANTICIPAZIONE

6.2.1 Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, all'Appaltatore è concessa un'anticipazione del 20% del valore annuale del contratto di appalto pari a € _____, da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

6.2.2 La garanzia di cui al precedente punto è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo d.lgs. n. 385/1993.

6.2.3 L'importo della garanzia di cui ai punti precedenti viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Consorzio. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con immediato obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1 L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

7.2 Si applica l'art. ____ del CSA.

Art. 8 - SUBAPPALTO

8.1 In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'Appaltatore circa le prestazioni da subappaltare, indicate nella percentuale limite di legge, il subappalto sarà autorizzato,

sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del Codice

8.2 I termini e le condizioni relative all'utilizzo dell'istituto del subappalto sono indicati dettagliatamente all'art. ___ del CSA.

Art. 9 - PENALI

9.1 Per le infrazioni agli obblighi contrattuali, da accertarsi nel modo indicato negli articoli precedenti, compresa la non effettuazione delle comunicazioni prescritte dal CSA, rilevate dai competenti uffici ed organismi consortili o da delegati, anche su fondati reclami dell'utenza, saranno erogate penalità in misura variabile ed in relazione alla gravità delle infrazioni stesse e, ad insindacabile giudizio di CSEA, fermo il risarcimento del maggior danno ex art.1382 codice civile.

9.2 Le penalità sono di seguito indicate:

- a) per ritardata consegna della documentazione amministrativa o contabile: Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- b) per il mancato conferimento dei rifiuti così come definiti dall'art 1 paragrafo 1.7 per un'intera giornata: trattenuta pari ad un trentesimo del corrispettivo annuo. Decorso questo termine gli importi sopra elencati raddoppieranno ogni 24 ore;
- c) per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio: da Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00);
- d) per ogni inosservanza in materia di sicurezza sul lavoro: da Euro 500,00 ad Euro 5.000;
- e) per ogni inadempienza relativa alla gestione: da un minimo di Euro 200,00 (Euro duecento/00) ad un massimo di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00);
- f) per omessa manutenzione o mal funzionamento dell'impianto: da un minimo di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) ad un massimo di Euro 2500,00 € (Euro duemilacinquecento/00);
- g) per mancato rispetto degli orari di apertura: da un minimo di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) ad un massimo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

- h) per ogni difformità sulle prescrizioni di utilizzo della divisa o dei DPI di cui all'art. ___ da parte degli operatori addetti al servizio: da un minimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00);
- i) per impedimento dell'azione di controllo da parte di CSEA: Euro 300,00 (Euro trecento/00);
- j) per la mancata o ritardata avvenuta delle comunicazioni previste nel CSA: da un minimo di Euro 25,00 (Euro venticinque/00) ad un massimo di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- k) per il mancato rispetto delle norme contenute nel CSA e non contenute nei punti precedenti: da un minimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) ad un massimo di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- l) per qualsiasi inadempienza riscontrata, sia dagli organi di CSEA sia da altri istituzionalmente competenti, in qualsiasi fase dell'appalto, e per il caso di ritardi rispetto a quanto indicato nell'offerta all'impresa sarà applicata una penale di importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 25.000,00, in relazione alla gravità delle infrazioni, a insindacabile giudizio di CSEA.

9.3 Per ogni tipologia di inadempienza riscontrata in cui è previsto un importo minimo e un importo massimo sarà applicato, di norma, l'importo minimo in occasione della prima inadempienza, mentre l'importo sarà progressivamente aumentato in caso di recidiva. Dopo la terza recidiva relativamente alla stessa tipologia di inadempienza, sarà sempre applicato l'importo massimo.

9.4 Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano. Inoltre la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti previsti dal CSA, da leggi ovvero da regolamenti.

9.5 Le infrazioni potranno essere accertate da CSEA mediante il proprio personale. CSEA procederà, entro 15 (quindici) giorni dalla rilevazione, alla formale contestazione dell'inadempienza mediante PEC, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno sottoposte alla verifica di CSEA che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

9.6 L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio saranno trattenuti sul primo rateo di pagamento in scadenza; in caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate, anche in misura superiore ai massimi sopraindicati.

9.7 Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, CSEA avrà diritto di rivalersi delle somme dovute gli sull'importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di quindici giorni.

9.8 Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentate.

9.9 L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritta non pregiudica il diritto di rivalsa di CSEA nei confronti dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto di CSEA di dichiarare la risoluzione del contratto.

9.10 CSEA si riserva altresì il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare o fare effettuare controlli e di verificare la corrispondenza alle norme stabilite nel contratto e di procedere a controlli sulle modalità di conduzione del servizio.

9.11 Gli importi determinati nel presente paragrafo sono soggetti ad adeguamento annuale ai sensi dell'art. ____ del CSA.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 CSEA, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente Capitolato non siano adempiute secondo le modalità stabilite e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- abituale e grave deficienza o negligenza dell'Appaltatore nello svolgimento del servizio, ivi compresa la messa a disposizione di adeguate attrezzature, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso, nonostante la formulazione di diffide formali ad adempiere da parte del Consorzio;
- reiterato impiego di personale inferiore, per numero e qualità, a quanto previsto dal contratto e quindi non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del Servizio;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- gravi violazioni all'obbligo di corrispondere le retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione del Servizio;
- gravi violazioni degli orari di servizio concordati;

- mancato rispetto dei criteri ambientali non eliminato dall'Appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- situazioni di altre inadempienze dell'Appaltatore previste dal codice civile e dalle leggi disciplinanti la materia.

10.2 Nei casi di cui all'art. 108, comma 3, del Codice – tra cui rientrano anche quelli previsti a titolo esemplificativo al paragrafo precedente – CSEA comunica, mediante PEC, all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, CSEA, su proposta del R.U.P., può disporre la risoluzione del contratto.

10.3 CSEA potrà altresì disporre la risoluzione del presente Contratto negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice.

10.4 Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possano a CSEA competere a titolo di risarcimento danni, il medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dall'Appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, anche per uno solo dei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data prestabilita;
- sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode a seguito di sentenza penale passata in giudicato o versi in stato di insolvenza;
- cessione del contratto ad altri o subappalto parziale o totale senza esplicita autorizzazione;
- applicazione di oltre 5 (cinque) penalità di cui al precedente art. 9, in un trimestre, o comunque nel caso in cui il relativo importi superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- perdita dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge;
- mancata consegna o mancato mantenimento in vigore delle polizze di assicurazione richiamate all'art. __ del CSA, ovvero arbitraria diminuzione delle coperture assicurative richieste da CSEA,

ovvero mancata dimostrazione a CSEA del pagamento dei premi relativi alle coperture assicurative infra nominate;

- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. __ del CSA con particolare riguardo al caso in cui (per inadempimento dell'Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a.;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro 15 giorni dall'escussione parziale della stessa da parte di CSEA ai sensi dell'art. __ del CSA;
- gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- mancata sostituzione dell'impianto di trattamento e/o del sito di stoccaggio entro i tempi previsti dall'art. __ del CSA.

10.5 L'Appaltatore potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione via PEC da parte di CSEA. La risoluzione si verificherà di diritto quando l'Appaltatore riceverà, sempre a mezzo PEC, la comunicazione di CSEA con cui viene esercitata la presente clausola risolutiva.

10.6 Eventuali danni o spese derivanti a CSEA dalla risoluzione del contratto sono a carico dell'Appaltatore. In tal caso la garanzia definitiva, prestata dall'Appaltatore, sarà incamerata dal Consorzio, fatto salvo il riconoscimento di ogni eventuale maggiore danno e/o spesa.

10.7 La risoluzione del contratto è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione mediante apposito provvedimento: danni e spese derivanti a CSEA conseguenti alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

10.8 Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la sostituzione del contratto è consentita, ai sensi del Codice, a condizione che l'Appaltatore oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a comunicare l'operazione societaria sopravvenuta, nonché a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del Servizio.

10.9 In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il Contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi da CSEA all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla

potrà pretendere da CSEA medesimo a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della PEC.

Art. 11 - RECESSO

11.1 CSEA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, previo preavviso di 30 giorni a mezzo PEC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del Codice. In tal caso all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui alla norma citata, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

Art. 12 – GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

12.1 A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di cui in premessa; tale garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

12.2 L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice.

12.3 Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di CSEA.

12.4 Si richiama l'art. _ del CSA.

12.5 L'Appaltatore ha consegnato a CSEA le bozze delle polizze di assicurazione come indicate agli articoli ___ e __ del CSA.

12.6 Le polizze definitive dovranno essere consegnate a CSEA prima dell'avvio del servizio e formeranno parte integrante del presente contratto.

Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, del Codice.

Art. 14 – CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO

14.1 In caso di controversia afferente all'applicazione del CSA, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 208 del Codice.

14.2 In tal caso, CSEA si riserva di esaminare la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero di formulare esso stesso una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

14.3 Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente, con esclusione di qualunque forma di arbitrato.

Art. 15 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

15.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative al presente contratto, compresi quelli tributari.

15.2 Ai fini fiscali si dichiara che la prestazione di cui al presente contratto, è soggetta al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la eventuale registrazione in misura fissa, ai sensi di legge.

Art. 16 – NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

16.1 Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale di appalto (CSA) e relativi allegati, nonché nel Codice e nella normativa richiamata dall'art. __ del CSA nonché da quella comunque applicabile.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei dipendenti e collaboratori dell'altra parte esclusivamente per quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, e in particolare I del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51.

Art. 18 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

18.1 Sono parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto compresi gli allegati allo stesso e la documentazione di gara;

- la cauzione definitiva;

- le polizze assicurative;

_____.

Art. 19 – SOTTOSCRIZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO

19.1 Il presente contratto è stipulato, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per CSEA, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

20.1 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti, di comune accordo, rimandano a quanto stabilito dal Codice, dal Capitolato Speciale di Appalto, nonché dai documenti di gara e dalle norme applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.
